



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Oggetto: **LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2007 – 1° PARTE**

Di seguito si esaminano le principali novità della Legge Finanziaria per il 2007 entrata in vigore l'1.1.2007, salvo diversa specifica previsione.

STUDI DI SETTORE (COMMI 13 - 27)

Le novità in materia di studi di settore possono essere così sintetizzate:

- l'attività di revisione degli studi dovrà avvenire **al massimo ogni 3 anni** (anziché 4) e sarà programmata con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno;
- per la revisione periodica degli studi è previsto che si tenga conto **nel calcolo della congruità anche di valori di coerenza risultanti da specifici indicatori** definiti nell'ambito di ciascuno studio;
- in attesa dell'elaborazione degli studi di settore che tengano conto anche dei citati valori di coerenza in via transitoria è prevista, **con decorrenza già dal 2006**, l'utilizzazione di specifici **indicatori di normalità economica**, di significativa rilevanza, finalizzati all'individuazione dei ricavi/compensi **fondatamente** attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta (c.d. supercoerenza);
- il limite dei ricavi/compensi per l'esclusione dall'applicazione degli studi è fissato a **€ 7,5 milioni** (in precedenza, tale limite era pari a € 5.164.569). Tale disposizione si **applica a decorrere dal 2007**;
- **non costituisce più, dal 2006, causa di esclusione** dagli studi l'ipotesi di **inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla cessazione, nonché l'ipotesi di "mera prosecuzione" dell'attività svolta da altri soggetti**. Quest'ultima fattispecie dovrebbe interessare le operazioni di affitto/cessione/conferimento d'azienda. Resta da chiarire se l'esclusione riguardi soltanto il soggetto avente causa nell'operazione, ossia colui che prosegue l'attività ovvero anche il dante causa;
- **non rappresenta più, dal 2007, una causa di esclusione** dagli studi l'ipotesi di **periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 mesi**;
- è introdotta, **a decorrere dal 2007, la preclusione dall'accertamento sulla base di presunzioni semplici** per i contribuenti congrui, anche a seguito di adeguamento, tenuto altresì conto dei nuovi indicatori di coerenza, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. In altre parole il contribuente che ha dichiarato € 100.000 di ricavi ed è risultato congruo e coerente potrà essere accertato, qualora i maggiori ricavi siano superiori a € 40.000 (40% di € 100.000). La preclusione dall'accertamento si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni per omessa o infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore, introdotte negli artt. 1 e 5, D.Lgs. n. 471/97 e nell'art. 32, D.Lgs. n. 446/97;
- è prevista l'individuazione di specifici **indicatori di normalità economica**, idonei a rilevare ricavi/compensi non dichiarati ovvero rapporti di lavoro irregolare, nei confronti dei **soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore**. Ai soggetti esclusi a seguito di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria o non normale svolgimento dell'attività, può essere richiesta la compilazione del modello per gli studi di settore;
- è prevista la determinazione **di specifici indicatori di coerenza per le società di capitali nel**

primo esercizio di attività, che risultano escluse dagli studi di settore, al fine di individuare i requisiti minimi di continuità dell'attività. Per il 2006, i predetti indicatori di coerenza devono essere approvati con un Provvedimento da emanarsi **entro il 28.2.2007**;

- è stabilito infine l'**inasprimento delle sanzioni** in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di false cause di esclusione/inapplicabilità degli stessi. Si segnala che la **sanzione ad hoc** (da € 500 a € 1.500) per l'infedele/inesatta indicazione dei dati nei modelli degli studi di settore allegati al mod. UNICO non è più presente nel testo definitivo della Finanziaria 2007.

DETRAZIONE/DEDUZIONE IRPEF PER ACQUISTO DI MEDICINALI (COMMI 28 – 29)

A decorrere **dall'1.7.2007** è previsto che ai fini della detrazione/deduzione IRPEF l'**acquisto di medicinali** deve essere certificato da **fattura o scontrino fiscale** contenente l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del **codice fiscale del destinatario**.

È altresì stabilito che **fino al 31.12.2007**, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il **codice fiscale** può essere **aggiunto a mano** sullo scontrino **da parte dell'interessato**.

RICHIESTA PREVENTIVA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MOD. F24 (COMMI 30 - 31)

I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare **compensazioni per importi superiori a € 10.000**, sono tenuti a **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti** oggetto della compensazione **entro il 5° giorno antecedente** a quello in cui intendono effettuare tale operazione.

Se entro il **3° giorno successivo** a quello della comunicazione l'Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta, si applica il principio del "silenzio-assenso".

Con apposito Provvedimento saranno individuate le modalità operative nonché le procedure di controllo per impedire l'utilizzo indebito dei crediti.

OBBLIGO DI RITENUTA PER IL CONDOMINIO (COMMA 43)

È introdotto nel DPR n. 600/73 il nuovo art. 25-ter, in base al quale il condominio è tenuto ad operare una **ritenuta d'acconto pari al 4%** all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a **contratti di appalto di opere o servizi** effettuate nell'esercizio d'impresa ancorché di natura occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.

ESTENSIONE DEL "REVERSE CHARGE" (COMMI 44 - 45)

È estesa l'**applicazione del meccanismo di "reverse charge"** di cui all'art. 17, comma 5, DPR n. 633/72 (in aggiunta a quanto già previsto dal DL n. 223/2006 per il subappalto in edilizia), anche alle cessioni di:

- telefonini, loro componenti e accessori;
- personal computer, loro componenti e accessori;
- materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere.

L'operatività della citata disposizione è **subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE**.



Ancorché la nuova disposizione non subordini l'entrata in vigore del reverse charge per il settore dell'edilizia all'autorizzazione UE, si rammenta che tale applicazione è **stata differita a data da stabilirsi** dall'Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 12.10.2006.

DATI DEI FABBRICATI E ICI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI (COMMI 100 - 104)

È stabilito l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi (mod. UNICO e 730) i dati identificativi di ciascun fabbricato, nonché quelli relativi all'ICI, secondo la seguente tempistica:

- le **dichiarazioni presentate nel 2007** dovranno contenere nel quadro dei fabbricati solo l'importo dell'ICI dovuta per il 2006;
- **a decorrere dal 2008**, i soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali,

dovranno indicare, oltre all'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente, anche l'indirizzo, il codice Comune, il foglio, la sezione, la particella ed il subalterno di ogni immobile. Tali ultimi dati dovranno essere indicati nelle dichiarazioni successive solo in caso di variazione anche di uno solo di essi;

- le dichiarazioni delle società di capitali e degli enti commerciali **relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007** dovranno contenere tutti i dati utili per il "trattamento" dell'ICI. Nelle dichiarazioni successive tali dati dovranno essere indicati solo in caso di variazione anche di uno solo di essi.

Il controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 riguarderà **anche il versamento dell'ICI** nell'anno precedente, il cui esito sarà trasmesso al competente Comune.

SOCIETÀ DI COMODO (COMMI 109 – 118 e 326)

Dopo l'intervento ad opera del DL n. 223/2006, la disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30, Legge n. 724/94 è sottoposta ad ulteriori rilevanti modifiche, vale a dire:

- a) è **eliminata la possibilità per la società di fornire la prova contraria** della qualificazione come "non operativa";
- b) sono inclusi tra gli elementi dello Stato Patrimoniale rilevanti nel calcolo della redditività, oltre alle azioni e partecipazioni in società di capitali, anche gli altri strumenti finanziari simili alle azioni, le obbligazioni, gli altri titoli in serie o di massa e le quote di partecipazione in società di persone, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie;
- c) la **percentuale utilizzabile per la determinazione dei ricavi minimi** applicabile agli immobili, stabilita in misura pari al 6%, è diminuita al **5% per gli uffici** e al **4% per i fabbricati abitativi acquistati o oggetto di rivalutazione nell'esercizio e nei 2 precedenti**;
- d) sono escluse dall'applicazione della disciplina in esame anche le società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati nonché le società da questi controllate, anche indirettamente;
- e) la **percentuale utilizzabile per la determinazione del reddito minimo** applicabile agli immobili, stabilita in misura pari al 4,75%, è diminuita al **3% per i fabbricati abitativi acquistati o oggetto di rivalutazione nell'esercizio e nei 2 precedenti**;
- f) è introdotto **anche ai fini IRAP un valore della produzione minimo da dichiarare** pari al reddito minimo determinato con applicazione delle percentuali di redditività, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi per i co.co.co. e i lavoratori autonomi occasionali, nonché degli interessi passivi;
- g) è reintrodotta la possibilità di richiedere, tramite interpello, la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, comma 8, DPR n. 600/73 in presenza di oggettive situazioni, **anche di carattere non straordinario**, che hanno reso impossibile il rispetto dei parametri di ricavi/reddito stabiliti dal citato art. 30;
- h) è prevista la **riduzione all'1% e al 10%** delle percentuali rispettivamente del 2% e del 15% applicabili ai **beni situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti**.

Le disposizioni di cui alla lett. b), se più favorevoli al contribuente, e quelle di cui alle lett. c), d) ed e) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4.7.2006.

È stabilita infine una disciplina agevolativa per le società non operative nel periodo d'imposta in corso al 4.7.2006 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, finalizzata allo **scioglimento ovvero alla trasformazione** in società semplice entro il 31.5.2007.

La predetta disposizione è subordinata al fatto che tutti i soci siano persone fisiche e risultino iscritti nel libro soci, se previsto, all'1.1.2007 ovvero vengano iscritti entro il 30.1.2007 a seguito di trasferimento avente data certa anteriore all'1.11.2006.

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI (COMMA 324)

È espressamente disposto che la **nuova misura del fringe benefit (50%)** connesso con l'utilizzo dell'auto aziendale **ha effetto dal 2007**.

ELENCHI CLIENTI FORNITORI (COMMA 337)

L'**elenco fornitori relativo al 2006** è considerato validamente presentato ancorché il contribuente **indichi la partita IVA in luogo del codice fiscale.**

Si rammenta che relativamente all'**elenco clienti** tale possibilità è stata ammessa dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 10.11.2006.

DEDUCIBILITÀ SPESE TELEFONICHE (COMMI 401 - 403)

Dal 2007, il limite di deducibilità per le quote d'ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio e le spese per impiego e manutenzione dei **telefoni cellulari** è aumentato dal 50% al 80%.

Va comunque considerato che per l'individuazione dei beni interessati dalle limitazioni in esame la norma non fa più riferimento alle *"..apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative..."* bensì alle *"..apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg)...del codice delle comunicazioni elettroniche"*.

Posto che la citata lett. gg) riguarda i *"servizi...consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i **servizi di telecomunicazioni** e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti ..."* si deve ritenere che la limitazione della deducibilità **si estenda anche alle spese dei telefoni fissi.**

È confermata comunque la deducibilità al 100% per gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un apparecchio per ciascun veicolo.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*